



**Città di
Preganziol**

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.06.2023



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.06.2023

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizione
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi generali
- Art. 5 - Trattamento dei dati personali - accessi ai dati
- Art. 6 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada
- Art. 7 - Controllo deposito di rifiuti
- Art. 8 - Strumenti diversi di rilevazione immagini: body cam e dashcam
- Art. 9 - Altri strumenti di rilevazione immagini: droni

CAPO II OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

- Art. 10 - Valutazione di impatto sulla protezione dati
- Art. 11 - Titolare, responsabile del trattamento, amministratore di sistema e responsabile della protezione dei dati
- Art. 12 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa
- Art. 13 - Nomina degli incaricati
- Art. 14 - Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 15 - Modalità di raccolta, requisiti dei dati personali
- Art. 16 - Obbligo degli operatori incaricati al trattamento
- Art. 17 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 18 - Conservazione delle immagini
- Art. 19 - Diritti dell'interessato
- Art. 20 - Diritto di accesso
- Art. 21 - Sicurezza dei dati
- Art. 22 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 23 - Comunicazione dei dati

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 24 - Tutela

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Modifiche regolamentari
- Art. 26 - Pubblicità
- Art. 27 - Norma di rinvio
- Art. 28 - Entrata in vigore



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali, realizzato dal Comune di Preganziol mediante i sistemi di videosorveglianza gestiti.
2. Il presente regolamento vuole garantire che il suddetto trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali, effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. In particolare il presente regolamento:
 - definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti stessi.
5. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10/8/2018, dal Regolamento UE n. 2016/679, dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, dalle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB) relative al trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 558 del 2 marzo 2012 "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale" e dal decreto legislativo n. 51 del 18/5/2018 di recepimento della direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di dati.
6. Il sistema di videosorveglianza comunale è sviluppato, inoltre, sulla base:
 - delle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Treviso;
 - degli eventuali "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana (art. 5 del decreto legge n.14/2017 convertito con modificazioni nella legge n. 48 del 18/4/2017)" sottoscritti con il Prefetto della Provincia di Treviso.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per "**banca dati**", l'insieme di dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Preganziol in cui sono presenti le apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle immagini o presso altro ufficio distaccato della Polizia Locale che garantisca adeguata sicurezza. Le immagini sono trattate esclusivamente mediante riprese



- per “**profilo di autorizzazione**”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- per “**sistema di autorizzazione**”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- per “**videocamere fisse**”, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere, digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci;
- per “**videocamere mobili**” l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, comandabili tramite software forniti dal produttore (eventualmente anche tramite app per smartphone e tablet) permettono di effettuare il movimento su di un solo asse, quindi verticale od orizzontale;
- per “**Body Cam**”, telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di monitorare l’attività di chi le indossa e dei soggetti con cui costui interagisce;
- per “**Dash Cam**”, piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all’interno ma soprattutto all’esterno dell’abitacolo;
- per “**fotrappole**”, sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell’operatore.

Art. 3

Finalità del trattamento

1. Le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza, per quanto di competenza del Comune di Preganziol, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune stesso dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Locale.
2. Il sistema di videosorveglianza è finalizzato a tutelare la sicurezza urbana, così come definita dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, ed a concorrere alla tutela della sicurezza integrata in collaborazione con le forze di polizia dedicate.
3. Nello specifico il sistema di videosorveglianza, complessivamente inteso, è finalizzato in particolare a:
 - prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere, a sorveglianza di aree pubbliche, è in grado di esercitare;
 - sorvegliare in presa diretta zone che presentino particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica;
 - accertare e contestare illeciti e fatti criminosi ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
 - aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell’efficacia delle misure adottate in maniera di sicurezza urbana attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
 - rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l’avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana e per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo.
4. Inoltre il sistema è finalizzato:



interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune, per il tramite del Comando di Polizia Locale, è investito;

- Principio di necessità: non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati registrati.
- Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni possono essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;
- Principio di limitazione delle finalità: i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità.

Art. 5

Trattamento dei dati personali - accessi ai dati

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza attivato nel Comune di Preganziol, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. In caso di accesso condiviso al sistema di videosorveglianza urbana e al sistema di lettura targhe da parte delle forze di polizia tramite medesima infrastruttura tecnologica, lo stesso accesso è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singola Amministrazione, con la quale si è stipulato accordo e/o convenzione e/o patti per la sicurezza, la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali sempre nella scrupolosa osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente.
4. La cronologia degli eventi di accesso logico al sistema di videosorveglianza e l'accesso ai server, che devono essere dotati di log di accesso, devono essere archiviati elettronicamente e conservati per un adeguato periodo di tempo.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. Le immagini potranno essere utilizzate per esigenze organizzative e produttive dell'ente, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio comunale ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970. Laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 il sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento viene posto in essere previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli



- accertamento da remoto per mancanza di copertura assicurativa, ai sensi dell'art.193 C.d.S. previo utilizzo di apparecchiature per l'accertamento di violazioni diverse o con utilizzo di apparecchiature video collegate con le banche dati ufficiali per la verifica della copertura assicurativa, del rispetto della revisione obbligatoria del veicolo che consentono una verifica diretta o indiretta dell'accertamento della regolarità della circolazione;
 - le risultanze fotografiche sono utilizzate per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, come previsto dall'art.201 C.d.S e relative circolari;
 - l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada o segnalazioni inerenti presunte irregolarità;
 - le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto;
 - la documentazione fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
 - le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria, civile o di polizia giudiziaria;
 - le postazioni di rilevamento vengono segnalate con cartelli informativi relativi alla presenza di apparecchiature di videosorveglianza o con specifici cartelli inerenti l'avvertimento di accertamento di violazione con apparecchiature di controllo automatico, come previsto dalla normativa vigente;
- i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
3. Sono in ogni caso da applicare le disposizioni contenute nella "Direttiva finalizzata a garantire un'azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione ed il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali" del 21/7/2017 a cura del Dipartimento Pubblica Sicurezza servizio Polizia stradale.

Art. 7

Controllo deposito di rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
3. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno essere utilizzate telecamere di tipo riposizionabile o modulari (cd. fototrappole).
4. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di



richiamati nel presente regolamento ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 9

Altri strumenti di rilevazione immagini: droni

1. Il Comando di Polizia Locale per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio remoto – droni – per l'esecuzione di riprese esclusivamente per finalità di prevenzione volte alla tutela di specifici e contestuali motivi di sicurezza urbana nonché per attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati e per supportare il sistema di protezione civile nel territorio. In ogni caso, i dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ed al Codice della Navigazione.
2. Le modalità di impiego di tali dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale e gli stessi dovranno essere utilizzati da personale abilitato. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 10

Valutazione di impatto sulla protezione dati

1. Il Comune di Preganziol nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Regolamento UE 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.
3. Nella valutazione di impatto ci si atterrà agli aggiornamenti e chiarimenti applicativi, anche successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11

Titolare, responsabile del trattamento, amministratore di sistema, responsabile della protezione dei dati

1. Titolare del trattamento è il Comune di Preganziol. Resta ferma la possibilità di stipulare accordi di contitolarità con altri Enti pubblici.
2. Il Comune di Preganziol, in persona del legale rappresentante, nomina quale soggetto designato al trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza, con apposito atto, il Comandante del Corpo di Polizia Locale o il Comandante del Corpo Intercomunale di



8. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
9. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza.
10. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

Art. 12

Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa

1. L'accesso ai locali ove sono ubicati i "server" ed i "client" del Comando della Polizia Locale è consentito al Titolare o al suo delegato, al designato al servizio, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza, al/ai responsabile/i esterno/i ed ai suoi incaricati previa autorizzazione del designato al trattamento dei dati o a seguito di chiamata tracciata, agli incaricati addetti ai servizi di cui al successivo articolo 13.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle previste nel comma precedente devono essere autorizzati dal designato al trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza.
3. Il personale addetto alla manutenzione dei locali e di impianti diversi dalla videosorveglianza ed alla pulizia dei locali, deve essere preventivamente autorizzato dal designato al trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza.
4. Il designato al trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di cui al comma precedente.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al successivo art.13 ed i responsabili esterni dei dati ai sensi dell'art. 11 comma 3, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 13

Autorizzazione al trattamento del personale

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o del Corpo Intercomunale quando istituito o altra persona individuata dal titolare che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta, ai sensi dell'art 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, autorizza per iscritto al trattamento dei dati gli operatori di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e che sulla base di esperienza, capacità, affidabilità siano in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Lo stesso autorizza gli incaricati al trattamento in numero sufficiente a garantire l'utilizzo e la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. I soggetti autorizzati devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile del trattamento.



accertamento e sanzione delle violazioni di carattere amministrativo relative ai veicoli non assicurati o non revisionati. Ogni forza di polizia, tramite un sistema di profilazione, potrà accedere ai dati relativi alle targhe per le proprie finalità istituzionali o per attività di polizia giudiziaria.

Art. 16

Obblighi dei soggetti autorizzati al trattamento

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento ed in particolare agli artt. 4, 15 e comma 2 del presente articolo.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per sorvegliare proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'art.18, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione anche verbale di volta in volta richiesta al designato del trattamento dei dati relativi alla gestione del sistema di videosorveglianza.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il responsabile può eseguire verifiche degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

Art. 17

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Preganziol, in ottemperanza a quanto disposto dal Garante della protezione dei dati personali e dalle "Linee guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, provvede al posizionamento di un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere fisse di videosorveglianza e di lettura delle targhe.
2. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per il controllo del deposito di rifiuti dovrà essere apposta adeguata segnaletica informativa.
3. Il supporto segnaletico dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti e dovrà avere un formato e posizionamento tale da essere reso visibile sia in orario notturno che diurno.
4. Sul sito istituzionale dell'Ente è pubblicata l'informativa contenente le modalità e la finalità per gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi. L'informativa di cui sopra può essere evitata



- L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti può essere presentata, mediante lettera raccomandata, PEC o posta elettronica, al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O) designato, che le gestiranno ed evaderanno nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs 51/2018. In particolare, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
- Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
- Nel caso in cui il Titolare nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta richiesta di esercizio dei diritti su indicati, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermarne l'identità; le ulteriori informazioni da richiedere verranno, eventualmente, stabilite di volta in volta in modo da non procedere con richieste eccessive e con la raccolta di dati personali non pertinenti o necessari ad accertare l'identità del richiedente. Le eventuali informazioni ulteriori richieste verranno trattate e conservate per il tempo strettamente necessario a procedere con l'identificazione.
- Le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
 - a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
 - b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
- Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Art. 20

Diritto di accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro tre giorni dall'evento rispettando quanto previsto dal seguente comma 3.
3. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, salvo il rispetto della legge 241/1990.
4. L'interessato per esercitare i propri diritti dovrà presentare apposita istanza corredata di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse del richiedente e a consentire il reperimento delle immagini in questione e dovrà, come minimo, contenere:
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;



la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri..”

Art. 22

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione di un trattamento per qualsiasi causa, i dati personali sono distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato e per il tempo possibile.

Art. 23

Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Preganziol a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati per iscritto a svolgere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, in base alla normativa vigente, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 24

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 193/2003 come aggiornato dal d.lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

VIDEOSORVEGLIANZA PREGANZIOL

	Modello	Nome	Descrizione	FRAZIONE
1	MOBOTIX M12	Municipio 01	Facciata principale Municipio	PREGANZIOL
2	MOBOTIX M12	Municipio 02	Facciata laterale Municipio	PREGANZIOL
3	MOBOTIX M12	Municipio 03	Parcheeggio retrostante municipio	PREGANZIOL
4	MOBOTIX M12	Municipio-4	Sopra sala Consiglio	PREGANZIOL
5	AXIS Q1755	Municipio 05	Ingresso Parcheeggio da Via Schiavonia(no video)	PREGANZIOL
6	Ganz B2MTP	Scuola Media 01	Esterno sala Biblioteca	PREGANZIOL
7	AXIS P3227	Scuola Media 02	Portico	PREGANZIOL
8	AXIS P3227	Scuola Elemen 01	Pensilina	PREGANZIOL
9	AXIS P3227	Scuola Elemen 02	Bussola ingresso	PREGANZIOL
10	MOBOTIX D12	Via Roma 01	Angolo Roma Nord	PREGANZIOL
11	Axis P1447	Via Roma-2	Angolo Roma Sud	PREGANZIOL
12	MOBOTIX D12	Sottopasso FS 01	Esterna lato Chiesa	PREGANZIOL
13	MOBOTIX V12	Sottopasso FS 02	Interna lato Chiesa	PREGANZIOL
14	MOBOTIX V12	Sottopasso FS 03	Interna lato Cimitero	PREGANZIOL
15	MOBOTIX D12	Sottopasso FS 04	Esterna lato Cimitero	PREGANZIOL
16	MOBOTIX D12	Cimitero-1	Lampione lato Chiesa	PREGANZIOL
17	MOBOTIX D12	Cimitero 02	Lampione lato Sambughè	PREGANZIOL
18	AXIS Q1755	Distretto-1	Ingresso lato Ovest	PREGANZIOL
19	AXIS M2026	Distretto-2	Parcheeggio lato Sud	PREGANZIOL
20	AXIS Q1755	Distretto-3	Ingresso lato Sud	PREGANZIOL
21	MOBOTIX D12	Distretto-4	Parcheeggio lato Nord-Ovest	PREGANZIOL
22	AXIS Q1755	Distretto-5	Ingresso Lato Nord	PREGANZIOL
23	MOBOTIX D12	Distretto-6	Parcheeggio lato Nord-Est	PREGANZIOL
24	MOBOTIX M12	Incrocio Municipio 01	Incrocio_Terraglio_VE-TV	PREGANZIOL
25	MOBOTIX M12	Incrocio Municipio 02	Incrocio_Terraglio_TV-VE	PREGANZIOL
26	SONY RX570	Incrocio Municipio 03	Strisce pedonali via IV Novembre	PREGANZIOL
27	AXIS Q1755	Incrocio Municipio 04	Via Schiavonia -dettaglio-	PREGANZIOL
28	Ganz B2MTP	Polizia Locale 01	Parcheeggio auto PM e ingresso	PREGANZIOL
29	MOBOTIX D14	Polizia Locale 02	Parcheeggio lato sud-ovest	PREGANZIOL
30	AXIS M2026-LE	Polizia Locale 03	Parcheeggio fronte condomini sud-ovest	PREGANZIOL
31	AXIS M2026-LE	Polizia Locale 04	Parcheeggio fronte condomini nord-ovest	PREGANZIOL
32	MOBOTIX D14	Polizia Locale 05	Parcheeggio lato sud-est	PREGANZIOL
33	Ganz B2MTP	Via Schiavonia 01	Contesto - Via Schiavonia direz. Preganzio-Casale	PREGANZIOL
34	Selea 504MP	Via Schiavonia-2	Targhe - Via Schiavonia direz. Preganzio-Casale	PREGANZIOL
35	Ganz B2MTP	Via Schiavonia-3	Contesto - Via Schiavonia direz. Casale-Preganzio	PREGANZIOL
36	Selea 704MP	Via Schiavonia-4	Targhe - Via Schiavonia direz. Casale-Preganzio	PREGANZIOL
37	Panasonic WV-SP509	Via Ca Pesaro 01	Contesto - Via Ca Pesaro incrocio Terraglio	PREGANZIOL
38	Selea 504MP	Via Ca Pesaro-2	Targhe - Via Ca Pesaro Direz. Terraglio-cimitero	PREGANZIOL
39	Panasonic WV-SP509	Via Ca Pesaro 05	Incrocio - Via Ca Pesaro Direz. Terraglio-cimitero	PREGANZIOL
40	Ganz B2MTP	Via Ca Pesaro 03	Contesto - Via Ca Pesaro Direz. Cimitero-Terraglio	PREGANZIOL
41	Selea 704MP	Via Ca Pesaro-4	Targhe - Via Ca Pesaro Direz. Cimitero-Terraglio	PREGANZIOL
42	Ganz B2MTP	Terraglio Via Roma 01	Contesto - Terraglio Direz. TV-VE	PREGANZIOL
43	Selea 704MP	Terraglio-2	Targhe - Terraglio Direz. TV-VE	PREGANZIOL
44	AXIS P1447-LE	Terraglio Municipio 03	Contesto - Terraglio Direz. VE-TV	PREGANZIOL
45	Selea 704MP	Terraglio-4	Targhe - Terraglio Direz. VE-TV	PREGANZIOL